

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CSA

(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 051/CSA- RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2017

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Roberto Vitanza, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/VENEZIA DEL 24.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 54 del 25.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 *“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Venezia F.C. chiede che venga annullata la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017.

Il reclamo proposto dalla società Venezia F.C. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, la società Venezia F.C., eccepisce il mancato riconoscimento da parte del Giudice Sportivo delle circostanze di cui alle lettere a), c) ed e) di cui all'art. 13 C.G.S..

Per quanto concerne la circostanza attenuante di cui alla lettera a) del predetto articolo, la reclamante deduce l'adozione di *“un modello di organizzazione finalizzato alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi”*.

In riferimento alle circostanze di cui alla lettere c) ed e), rappresenta il pronto intervento dei soggetti all'uopo preposti per la cessazione di tali comportamenti antisociali.

Pertanto, rilevata l'assenza di una propria condotta omissiva, la società reclamante ricorre affinché venga annullata la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società Venezia F.C., confermando, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Con le disposizioni contenute all'interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori

L'art. 12, comma III, configura la responsabilità oggettiva delle società *“per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, compari offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”*.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 13 C.G.S. la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, in violazione dell'articolo che precede, nel caso in cui ricorrono congiuntamente almeno tre delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), mentre ne risponde in forma attenuata al ricorrere di almeno una di esse.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per il reiterato lancio di petardi e di fumogeni da parte dei propri sostenitori nel corso della gara Cittadella/Venezia del 24.10.2017, valevole per la undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata.

Nel verbale di gara redatto ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 12, comma III, C.G.S., dai delegati FIGC, sig.ri Bagnato A. e Verrecchia F., viene dato atto della esplosione di petardi al minuto 7' e 15' del secondo tempo, nonché della ripetuta accensione di fumogeni, da parte dei sostenitori del Venezia F.C., all'interno del proprio settore.

Pertanto, pur riconoscendosi la circostanza attenuante di cui alla lettera b) dell'art. 13, comma I, C.G.S., la reiterazione della condotta serbata dai propri sostenitori non consente di tenere conto delle circostanze di cui alle lettere c) ed e).

Per quanto concerne la circostanza di cui alla lettera a), si evidenzia che le società che si trasferiscono sul campo altrui debbono prevedere una concreta sorveglianza, con un numero di dirigenti ed addetti proporzionale alla massa di tifosi.

La definizione di un modello organizzativo finalizzato alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi, realizzato tramite l'attribuzione di compiti specifici a soggetti preventivamente individuati, costituisce elemento meramente indiziario dell'impegno della società alla prevenzione e alla repressione di comportamenti antisociali posti in essere dai propri sostenitori, che, data la reiterazione della condotta contestata, nel caso di specie, è risultato comunque insufficiente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini, Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/INTERNAZIONALE DEL 30.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 31.10.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Hellas Verona/Internazionale, disputato in data 30.10.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida per avere i suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, intonato un coro denigratorio "*di matrice territoriale*" anche se non direttamente rivolto alla tifoseria della squadra avversaria.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale sostiene che il Giudice Sportivo ed i collaboratori della Procura Federale, rispettivamente nel sanzionare e giudicare il coro in parola, sarebbero incorsi in un errore di interpretazione. A parere della ricorrente, infatti, il coro in questione sarebbe privo di reale portata offensiva, in quanto inserito in una serie di "*sfottò*" di natura goliardica reciprocamente rivolti da entrambe le tifoserie. Il coro oggetto del presente procedimento sarebbe stato, infatti, rivolto ai soli sostenitori interisti - presumibilmente appartenenti all'area geografica settentrionale del Paese - con la conseguenza che, proprio per il suo contenuto denigratorio verso il meridione, tale coro non potrebbe ritenersi effettivamente di natura discriminatoria. La Hellas Verona F.C. S.P.A. lamenta, altresì, l'eccessiva entità della sanzione irrogata e la mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo, delle attenuanti previste dall'art. 13, comma, 1, lettere a) e b) C.G.S., rilevando come la stessa abbia efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti come quello oggetto d'esame.

Per tali motivi, la Hellas Verona S.p.A. deduce "*l'insussistenza dei fatti contestati*" e domanda, in via principale, l'annullamento e la revoca della sanzione irrogata ed, in subordine, la riduzione dell'ammenda al minimo edittale e/o contestuale revoca della diffida.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 24.11.2017, per la Hellas Verona F.C. S.P.A. è presente l'Avv. Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva in primo luogo che il coro intonato dalla tifoseria dell'Hellas Verona non solo ha natura discriminatoria nei confronti del sud d'Italia e dei meridionali, ma deve essere ritenuto per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivo e, quindi, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.G.S..

A tal proposito, la Corte desidera ricordare che:

(i) per "portata" si intende la capacità offensiva e discriminatoria del coro intonato, ovvero l'idoneità delle parole e delle espressioni utilizzate dalle tifoserie ad oltraggiare i destinatari del coro stesso;

(ii) per "dimensione" si intende il numero di tifosi che intonano il coro oggetto di esame;

(iii) per "provenienza" si intende l'individuazione dell'origine del coro ovvero del settore dello stadio in cui si trovano i sostenitori responsabili del coro medesimo;

(iv) per "percepibilità" si intende l'idoneità del coro ad essere udito all'interno del terreno di giuoco e/o negli altri settori dello stadio.

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che, come sopra rilevato, il coro intonato dalla tifoseria veronese non può che essere ritenuto meritevole di sanzione ai sensi della norma sopra richiamata, dal momento che tale coro:

(i) era costituito da espressioni oggettivamente offensive, in quanto dirette ad ingiuriare il sud d'Italia e, di riflesso, gli individui di provenienza meridionale;

(ii) è stato intonato da circa cinquemilacinquecento tifosi veronesi;

(iii) era proveniente da un settore specifico, la curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori del Verona;

(iv) è stato percepito da tutti i tre collaboratori della Procura Federale, all'interno del recinto di giuoco.

Inoltre, la Corte ritiene che la presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi veronesi che hanno intonato il coro sanzionato, dovuta alla circostanza che la compagine sostenuta dalla tifoseria avversaria, la F.C. Internazionale, è una squadra del Nord Italia, sia un elemento irrilevante ai fini della decisione. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno di destinatari che possano sentirsi lesi dall'offesa, il coro oggetto del presente giudizio ha, come detto, oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, è, come sopra precisato, sanzionabile ex art. 11 C.G.S..

La Corte non può fare a meno di stigmatizzare con assoluta fermezza l'espressione adoperata dalla tifoseria veronese della quale si discute nel presente ricorso. La frase "*abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il meridione*" trascende indiscutibilmente i limiti dello scherno e assume i toni della denigrazione di tipo discriminatorio.

Sul punto, questa Corte ritiene opportuno aggiungere che anche gli altri due cori intonati dalla tifoseria veronese, rispettivamente al 13° ed al 26° del primo tempo, riportati nella relazione dei rappresentanti della Procura Federale e non presi in considerazione dal Giudice Sportivo nella propria decisione, sono stati caratterizzati da una palese portata discriminatoria: in entrambi i predetti cori, infatti, sono state utilizzate parole offensive nei confronti degli abitanti del meridione. Tale circostanza fa sì che, ai fini della valutazione del coro sanzionato, debba tenersi conto anche di un ulteriore criterio di valutazione, consistente nella ripetitività di cori discriminatori nell'ambito della medesima gara.

Ciò detto, la Corte osserva, altresì, come la tifoseria veronese non sia, tra l'altro, nuova a simili manifestazioni discriminatorie: l'episodio in oggetto costituisce solo l'ultimo esempio di cori ed atti posti in essere ripetutamente nel recente passato, che incidono sulla valutazione della proporzionalità della sanzione contestata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il *quantum* della sanzione irrogata non può che apparire congruo.

La Corte, infine, rileva che le esimenti previste dall'art. 13 C.G.S. possono trovare applicazione nelle sole ipotesi di violazione dell'art. 12 C.G.S. - e non anche, quindi, dell'art. 11 C.G.S. applicabile al caso di specie - da parte dei sostenitori di una determinata squadra. Pertanto, anche tale eccezione non può essere accolta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio